



TRIBUNALE DI BERGAMO

G.E. Dott.ssa MARIA MAGRI - PROCEDURA ES. N. 64/2026 R.G.E.

CUSTODE GIUDIZIARIO Avv. Cinzia Nozza
c.f. NZZCNZ82M50H509T
TEL. 0363.221250 – cinzia.nozza@gmail.comAVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI
I ESPERIMENTO

L'Avv. Cinzia Nozza, con studio professionale in Romano di L. (BG), Vic. Cristoforo da Romano n. 8, nominata Professionista Delegato (referente della procedura) dal Tribunale di Bergamo con ordinanza del 25.06.2026

AVVISA CHE

tramite il gestore delle vendite telematiche **ASTALEGALE.NET** che vi provvederà a mezzo del suo portale **www.spazioaste.it**, il giorno **25 NOVEMBRE 2026 ore 12:00** avrà inizio con l'esame delle offerte telematiche la procedura di

VENDITA SENZA INCANTO
CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA

dei seguenti beni

LOTTO 001

Piena proprietà di appartamento con box e solaio

UBICAZIONE:

in Comune di Sorisole (BG), Via Matteo Fagiani n. 1

DATI CATASTALI:

Identificati al catasto Fabbricati:

Foglio 14, mappale 5748, subalterno 704, Via Matteo Fagiani n. 1, piano T, categoria A/3, classe 3, consistenza 4,5 vani, superficie catastale totale 77 metri quadrati (totale escluse aree scoperte 76 metri quadrati), rendita catastale Euro 325,37

Foglio 14, mappale 5748, subalterno 705, Via Matteo Fagiani n. 1, piano 3, categoria C/2, classe 1, consistenza 7 metri quadrati, superficie catastale totale 10 metri quadrati, rendita catastale Euro 13,01

Foglio 14, mappale 5748, subalterno 8, Via Poldo Gasparotto SN, piano SEM, categoria C/6, classe 1, consistenza 14 metri quadrati, superficie catastale totale 17 metri quadrati, rendita catastale Euro 22,41.

STATO DI OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE: occupato**PRATICHE EDILIZIE**

Numero pratica: 396

Intestazione: omissis

Tipo pratica: Licenza di Costruzione



Per lavori: Costruzione di un fabbricato

Oggetto: nuova costruzione

Presentazione in data 27/08/1964 al n. di prot. 396

Rilascio in data 10/10/1964 al n. di prot. 396

Abitabilità/agibilità in data 30/12/1966 al n. di prot. 396

NOTE: Variante del 26/07/1965 "Sopralzo di un piano ad edificio esistente"

Numero pratica: 7709

Intestazione: omissis

Tipo pratica: Comunicazione Opere Interne (Art.26 L. 28/2/85 n. 47)

Per lavori: Parziale demolizione di tavolato interno, sostituzione di pavimenti e rivestimenti, pareti cucina e bagno

Oggetto: manutenzione straordinaria

Presentazione in data 25/06/1993 al n. di prot. 7709

SITUAZIONE EDILIZIA, URBANISTICA e CATASTALE

L'esperto stimatore dichiara a pag. 7 della perizia: **"3.1 CONFORMITÀ EDILIZIA** Identificativo corpo: Unità immobiliare - box e porzione di solaio. Abitazione di tipo economico [A3] sito in VIA MATTEO FAGLANI, 1 Per quanto indicato al punto 1 si dichiara la conformità edilizia. **4. CONFORMITÀ URBANISTICA** Strumento urbanistico Approvato: Identificativo corpo: Unità immobiliare - box e porzione di solaio. Abitazione di tipo economico [A3] sito in VIA MATTEO FAGLANI, 1 Piano Governo del Territorio Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbanistico: NO Elementi urbanistici che limitano la commerciabilità? NO Nella vendita dovranno essere previste patruzioni particolari? NO. **CONFORMITÀ CATASTALE** Identificativo corpo: Unità immobiliare - box e porzione di solaio. Abitazione di tipo economico [A3] sito in VIA MATTEO FAGLANI, 1 Per quanto indicato al punto 1 si dichiara la conformità catastale.

al PREZZO BASE D'ASTA di € 118.250,00 (centodiciottomiladuecinquanta//00)

Offerta minima: € 88.687,50 (ottantottomilaseicentoottantasette//50) pari al prezzo base ridotto del 25%

In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a Euro 2.000,00 (duemila//00)

D E T E R M I N A

le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita.

[A]

DISCIPLINA DELLA VENDITA TELEMATICA

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

- le offerte di acquisto dovranno essere depositate esclusivamente in via telematica entro le ore 12.00 del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita ad eccezione del sabato e festivi;
- **l'offerta telematica** - tramite l'apposito modulo ministeriale, al quale si accede dal portale del gestore, ai sensi dell'art. 571 cpc - **può essere presentata unicamente dall'offerente (o da uno degli offerenti o dal legale rappresentante della società offerente) o da un procuratore legale anche a norma dell'art. 579 comma terzo c.p.c.** onerati (salvo esenzione) del pagamento del bollo in via telematica; offerte depositate da altri saranno dichiarate inammissibili **A pena di inammissibilità dell'offerta, l'offerente deve allegare copia della carta d'identità e, se agisce quale legale rappresentante di società o enti, documentazione idonea a giustificare il potere di rappresentanza.**
- le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015, che di seguito si riportano, e depositate secondo le indicazioni riportate nel "Manuale Utente" pubblicato sul Portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia.
- per partecipare alle aste non è consentito avvalersi di mediatori e/o di agenzie; gli unici ausiliari della procedura esecutiva sono il custode, il professionista delegato e il referente della procedura. Gli eventuali annunci di vendita pubblicizzati presso agenzie immobiliari non attengono ad alcun rapporto

fra queste e il Tribunale, pertanto, ogni eventuale costo sarà a carico dell'interessato. Il custode è disponibile, compatibilmente con gli impegni connessi all'ufficio, a fornire gratuitamente tutte le informazioni relative all'immobile, alle modalità di partecipazione alla vendita e allo stato del procedimento, soltanto se richieste dal diretto interessato, mentre non potrà interloquire con mediatori o agenzie.

Art. 12

Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati

L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

- a) **i dati identificativi dell'offerente**, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- b) **l'ufficio giudiziario** presso il quale pende la procedura;
- c) **l'anno e il numero di ruolo generale della procedura**;
- d) **il numero o altro dato identificativo del lotto**;
- e) **la descrizione del bene**;
- f) **l'indicazione del referente della procedura**;
- g) **la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita**;
- h) **il prezzo offerto** e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;
- i) **l'importo versato a titolo di cauzione**;
- j) **la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico** effettuato per il versamento della cauzione;
- k) **il codice IBAN** del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);
- l) **l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata** di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
- m) **l'eventuale recapito di telefonia mobile** ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.

2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritta norma dell'articolo 13, comma 4.

4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta anormale del presente comma.

6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

Art. 13

Modalità di trasmissione dell'offerta

1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).

2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.

3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento alogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.

4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 14

Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.
3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).
4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Art. 15

Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del Codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.
2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

L'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero cui inviare il file criptato contenente l'offerta telematica e gli allegati è il seguente: offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

2. CONTENUTO DELL'OFFERTA: l'offerta deve quindi riassuntivamente contenere, anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, i dati seguenti **con la precisazione che quanto non previsto dal modello ministeriale dovrà essere riportato in documento separato da allegare, come tutti gli altri, all'offerta telematica:**

a) **il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile** (libero o coniugato; se coniugato indicare anche il regime patrimoniale ossia comunione dei beni ovvero separazione dei beni), **ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile** (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso dall'offerente/offerenti).

Se l'offerente è coniugato o unito civilmente (v.L.n.76/2016) in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge o del contraente.

Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;

b) quando **l'offerta è formulata da più persone**, alla stessa offerta deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale e può essere allegata anche in copia per immagine. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lettera n) del citato art. 12;

c) **i dati identificativi del bene** per il quale l'offerta è proposta, anno e numero di ruolo generale della procedura esecutiva del Tribunale di Bergamo;

d) **l'indicazione del prezzo offerto** che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al prezzo base d'asta indicato nell'ordinanza e quindi nell'avviso di vendita;

e) **il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori** che non potrà comunque essere superiore a centoventi (120) giorni dalla data di aggiudicazione (TERMINE INDEROGABILE, NON PROROGABILE e NON SOGGETTO A SOSPENSIONE FERIALE);

f) **l'importo versato a titolo di cauzione**, con data orario e numero di CRO del relativo bonifico, nonché il codice IBAN del conto corrente sul quale la cauzione è stata addebitata (tenendo presente che nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN (o codice simile) composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti a partire dal 6° fino al 16°

carattere del TRN. Non dovranno comunque essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri speciali o trattini);

g) **gli indirizzi di posta elettronica certificata** previsti all'art. 12 co. 4 o 5, sopra citati, e l'eventuale **recapito di telefonia mobile** ove ricevere le prescritte comunicazioni, entrambi di pertinenza dell'offerente o del suo procuratore legale che ha effettuato il deposito; **Si precisa che la persona fisica e/o procuratore (in qualità di presentatori) ovvero la persona giuridica (società offerente) devono essere, necessariamente, i TITOLARI DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA** utilizzato per la trasmissione dell'offerta telematica.

3. **DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA:** anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, tutti *in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi:*

- **BONIFICO** attestante il versamento della cauzione (necessario, a tutela dell'offerente, per permettere il tempestivo abbinamento con l'offerta decrittata);
- copia del **DOCUMENTO DI IDENTITÀ e CODICE FISCALE** dell'offerente/i e del **coniuge di quest'ultimo/i**, se in comunione legale dei beni, o della persona unita civilmente al medesimo, se in comunione legale dei beni;
- qualora **il coniuge offerente, in comunione legale dei beni, voglia escludere il bene dalla comunione legale dei beni**, allegare copia della dichiarazione in tal senso dell'altro coniuge, autenticata da pubblico ufficiale;
- qualora **i coniugi in regime di comunione dei beni intendano formulare un'offerta congiunta di acquisto** dovrà essere allegato l'estratto per autentica dell'atto di matrimonio o successiva convenzione da cui emerge il regime patrimoniale; in alternativa, dovrà essere allegata la procura rilasciata dal coniuge a quello/a titolare della posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure a quello/a che sottoscrive l'offerta con firma digitale. **La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale;**
- qualora **l'offerente sia minore di età o incapace**, allegare copia del documento di identità e del codice fiscale anche del soggetto che agisce in suo nome e della relativa autorizzazione del Giudice Tutelare;
- qualora **l'offerente sia CITTADINO EXTRA COMUNITARIO** anche copia del **PERMESSO O CARTA DI SOGGIORNO** se residente in Italia (se è scaduto dovrà essere altresì allegata documentazione attestante l'avvio dell'iter di rinnovo) o **CERTIFICATO DI CITTADINANZA** se non residente in Italia;
- quando **l'offerta è formulata DA PIÙ PERSONE**, allegare **PROCURA RILASCIATA DAGLI ALTRI OFFERENTI** all'offerente che sottoscrive digitalmente l'offerta e che è il titolare della casella di posta elettronica certificata che inoltra al Ministero l'offerta. **La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale;**
- quando **l'offerta è formulata A MEZZO DI PROCURATORE LEGALE**, cioè di avvocato allegare procura speciale notarile, o rilasciata a mezzo di scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale o copia autentica della procura generale notarile;
- quando **l'offerta è formulata da PERSONA GIURIDICA:**
 - allegare **VISURA CAMERALE DELLA SOCIETÀ** risalente a non più di tre mesi e attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, e copia del **DOCUMENTO DI IDENTITÀ** di quest'ultimo;
 - **OVVERO** allegare copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita, e copia del **DOCUMENTO DI IDENTITÀ** di quest'ultimo, in luogo del legale rappresentante **E** originale della procura speciale notarile, o rilasciata a mezzo di scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale o copia autentica della procura generale notarile, rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato;
- **DICHIARAZIONE** sottoscritta dall'offerente/dagli offerenti **di aver preso completa**

visione della perizia di stima;

- **DICHIARAZIONE** sottoscritta dall'offerente/dagli offerenti **relativa allo STATO CIVILE LIBERO, CONIUGATO O UNITO CIVILMENTE**;

- **se coniugato o unito civilmente, DICHIARAZIONE** sottoscritta dall'offerente/dagli offerenti **relativa al REGIME PATRIMONIALE**.

4. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE:

esclusivamente con bonifico sulconto corrente intestato a **"TRIBUNALE DI BERGAMO" IBAN: IT44C0894011100000000622527** indicando nella **causale "ASTA DEL 25.11.2026 Lotto 1"**; la **cauzione, pari ad almeno il 10% del prezzo offerto, dovrà essere accreditata tre giorni prima (esclusi sabato, domenica e festivi) del giorno di termine ultimo per la presentazione dell'offerta** affinché sia consentita la verifica del buon fine dell'accredito.

5. IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA: salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., **l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile**. Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita;

6. SVOLGIMENTO DELLA VENDITA: In caso di offerta unica Qualora in uno qualsiasi degli esperimenti di vendita sia stata proposta un'unica offerta pari o superiore al prezzo base, essa è senz'altro accolta. Nel corso del primo esperimento di vendita se l'unica offerta sia inferiore (nei limiti di un quarto) al prezzo base, si opera come segue: - qualora specifiche circostanze consentano di ritenere che, in tal caso, ricorra una seria possibilità di aggiudicare l'immobile a prezzo superiore, il professionista delegato dispone, anche in presenza di istanze di assegnazione, che si proceda ad un ulteriore tentativo di vendita alle stesse condizioni (e, dunque, senza incanto e con identico prezzo base); - qualora non sussistano tali specifiche circostanze ed un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore; - qualora non sussistano tali specifiche circostanze e nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato all'unico offerente. Nel corso degli esperimenti di vendita successivi al primo se l'unica offerta sia inferiore nei limiti di un quarto al prezzo base, si opera come segue: - qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore; - qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato all'unico offerente. In caso di pluralità di offerte Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte ammissibili subito dopo la deliberazione sulle stesse, il delegato provvederà ad avviare la gara telematica tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c. con la modalità asincrona di seguito disciplinata, pronunciando l'aggiudicazione a favore del migliore offerente, a meno che il prezzo offerto all'esito sia inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; ovvero, in difetto di offerte in aumento, ad aggiudicare l'immobile al migliore offerente (da individuarsi, in subordine, secondo: il maggior prezzo offerto; quindi, la maggior cauzione prestata; ancora, la minore dilazione indicata per il saldo prezzo; infine, la priorità temporale di deposito dell'offerta), a meno che il relativo prezzo sia inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione. **SVOLGIMENTO DELLA GARA TELEMATICA ASINCRONA**: il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita; gli offerenti parteciperanno telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via SMS; qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà immediatamente a gara sull'offerta più alta, che avrà durata sino alle ore 15 del giorno successivo, facendo attenzione che questo non ricada di sabato o in giorni festivi; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di

effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento; la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente, secondo le sopra indicate istruzioni, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; all'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara.

7. **TERMINI PER IL SALDO PREZZO:** in caso di aggiudicazione **il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario.** Nell'ipotesi in cui sia stato indicato un termine superiore a 120 giorni il versamento del saldo del prezzo e delle spese **(determinate quest'ultime forfettariamente nella misura del 15% del prezzo di aggiudicazione salvo conguaglio);** dovrà essere effettuato comunque entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di aggiudicazione **(TERMINE INDEROGABILE, NON PROROGABILE e NON SOGGETTO A SOSPENSIONE FERIALE);**

8. **OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE:** nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè l'avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando procura speciale notarile, o rilasciata a mezzo di scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale o copia autentica della procura generale notarile, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

9. **ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO:** il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, **neicinqu giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile,** depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. **In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore.** In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

[B]

DISCIPLINA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI

1. Il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, **entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di aggiudicazione (TERMINE INDEROGABILE, NON PROROGABILE e NON SOGGETTO A SOSPENSIONE FERIALE);** entro il medesimo termine dovrà essere versato, oltre al prezzo, un fondo spese **(determinato forfettariamente nella misura del 15% del prezzo di aggiudicazione),** dovuto per il pagamento delle spese connesse al decreto di trasferimento, mediante bonifico sul conto della procedura che sarà comunicato all'aggiudicatario dal delegato. **In caso di vendita di immobili soggetti ad IVA, il fondo spese dovrà essere eventualmente integrato per il pagamento di tale onere.**

2. Qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare se possibile nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo **le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante bonifico sul conto della procedura.** Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c. nel decreto di trasferimento il giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto, mediante erogazione della somma di da parte di a fronte del contratto di mutuo a rogito del e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura.

3. Si avverte che, ai fini dell'art. 1193 c.c., qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento e poi al residuo prezzo; e che non saranno ritenuti sussistenti "giustificati motivi" per procedere ad una ulteriore rateizzazione del versamento del prezzo ex art. 569 comma terzo c.p.c. Il mancato versamento entro il termine indicato nell'offerta, di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione con incameramento della cauzione;

4. Si avverte che le eventuali istanze dell'aggiudicatario di riduzione del fondo spese (o di altro contenuto) devono essere inviate al delegato (non è ammesso il deposito da parte dell'aggiudicatario presso la cancelleria, che non è autorizzata ad acquisirlo), il quale le depositerà nel fascicolo telematico unitamente al proprio motivato parere.

5. Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al professionista delegato **le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.**

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE

LE FORMALITÀ PUBBLICITARIE PREVISTE SONO LE SEGUENTI, a cura del professionista delegato:

- a. **La pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, ove saranno presenti l'ordinanza di vendita, l'avviso di vendita, copia della perizia, le planimetrie e congrua documentazione fotografica.** La pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche dovrà essere effettuata necessariamente 60 giorni prima della data finale fissata per la presentazione delle offerte telematiche di acquisto;
- b. i siti ulteriori, individuati per la pubblicità ex art. 490 II co. c.p.c., in cui la stessa documentazione è reperibile, sono:
www.asteannunci.it, www.astalegale.net, www.astegiudiziarie.it, www.fallcoaste.it

RENDE NOTO

a) che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;

- b) che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- c) che **per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;**
- d) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che, nei limiti di legge, saranno cancellate a cura e spese della procedura;
- e) se l'immobile è ancora occupato dal debitore ai sensi dell'art. 560 c.p.c. o da terzi senza titolo, la liberazione dell'immobile sarà attuata, salvo espresso esonero dell'aggiudicatario/assegnatario, a cura del custode;
- f) **che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto;**
- g) che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode in epigrafe indicato a chiunque vi abbia interesse;
- h) **che gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario;**
- i) che l'elaborato peritale relativo alla stima e valutazione degli immobili posti in vendita sarà disponibile per la consultazione, unitamente alla ordinanza di delega ed all'avviso di vendita, sui siti internet sopra individuati.

A V V E R T E

1. che in base a quanto disposto dall'art. 624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima dell'incanto;
2. che, in base a quanto disposto dall'art.161-bis disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli artt.571 e 580 c.p.c.;
3. che qualora non venga versata al delegato la somma per il pagamento del contributo per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche (ovvero non gli sia fornita la prova del pagamento diretto nei termini sopra indicati) e la pubblicazione non abbia a causa di ciò luogo, il giudice dichiarerà, ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c., l'estinzione del processo;
4. che, avvenuta la aggiudicazione o la assegnazione, il custode inizierà ovvero continuerà le operazioni di liberazione del bene pignorato, salvo esenzione da parte dei legittimati.

INFORMA

che gli offerenti possono ottenere delucidazioni sulle modalità di partecipazione alla vendita telematica asincrona dal Custode e dal Delegato, nonché assistenza per la compilazione ed il deposito della offerta dal Gestore incaricato della vendita, secondo quanto indicato nel relativo portale. **La visita all'immobile si deve richiedere unicamente per il tramite del "Portale delle Vendite Pubbliche" all'indirizzo web <https://portalevenditepubbliche.giustizia.it>, selezionando l'inserzione relativa alla presente vendita e poi l'apposita funzione denominata "PRENOTA VISITA".**

Romano di L.dia (BG), lì 09.09.2026

Il Professionista Delegato Avv. Cinzia Nozza